



OSSERVATORIO  
CORPORATE M&A

*di Morri Rossetti & Franzosi*

---

# Monthly Roundup

---

Aprile 2026

I principali aggiornamenti in materia di diritto commerciale e societario dello scorso mese.

---

## Patti parasociali e spendita del nome



Con la sentenza n. 16952 del 6 novembre 2024, il Tribunale di Roma, Sez. spec. in materia di impresa, ha ribadito il principio della *contemplatio dominii*, per il quale il rappresentante, qualora intenda concludere un negozio che produca effetti nella sfera giuridica del rappresentato, deve espressamente spendere il nome di quest'ultimo chiarendo come la spendita del nome nei confronti del rappresentato deve essere espressa, non potendo contrariamente essere desunta, implicitamente, da elementi presuntivi.

### La vicenda

La vicenda trae origine dall'emissione, nei confronti di una società, di un decreto ingiuntivo per il pagamento di un credito derivante da un patto parasociale, a favore del paciscente istante. Quest'ultimo asseriva a fondamento del credito vantato la previsione del patto parasociale che gli avrebbe dato il diritto di ricevere un importo minimo garantito da parte della società citata.

Avverso il provvedimento monitorio, la società proponeva opposizione, eccependo la nullità della pattuizione contenuta nel patto parasociale. Precisamente, secondo la prospettazione

ricostruita dall'opponente, tale clausola avrebbe determinato l'esclusione del socio dalle perdite, integrando così un patto leonino, espressamente vietato dal legislatore, ai sensi della previsione di cui all'art. 2265 c.c..

La società deduceva, inoltre, l'invalidità dell'accordo contrattuale in quanto avente, anche indirettamente, efficacia verso terzi, in violazione del principio secondo il quale i patti parasociali presentano un'efficacia limitata ai soli soggetti che vi abbiano sottoscritto.

In ordine a tale eccezione di nullità, il socio opposto rilevava come il patto parasociale fosse stato sottoscritto dalla società per il tramite del proprio legale rappresentante e che, pertanto, lo stesso non sarebbe stato invalido, restandone circoscritti i relativi effetti giuridici tra i soli soggetti contraenti.

### La decisione

Il Tribunale di Roma, ritenuta fondata l'opposizione, ha osservato come l'avvenuta sottoscrizione del patto parasociale da parte della persona fisica che ricopra anche la carica di legale rappresentante della società opponente non determini automaticamente l'insorgenza del vincolo obbligatorio in capo alla società medesima derivante dal patto parasociale.

Ciò in quanto la persona fisica non aveva esplicitamente speso il nome della società rappresentata al momento della sottoscrizione dell'accordo.

Il giudice di prime cure ha ribadito che, affinché il contratto concluso dal rappresentante produca

effetti nella sfera giuridica del rappresentato, è necessaria ed imprescindibile l'esternazione dei poteri del rappresentante, ovvero della circostanza che questi stia concludendo l'affare in nome e per conto del soggetto rappresentato.

La spendita del nome (*contemplatio domini*), pertanto, non può essere desunta implicitamente da elementi presuntivi, coerentemente con quanto affermato dal consolidato orientamento della Corte di Cassazione (*ex multis*, Cass. civ. n. 25104/2013).

In difetto di tale esplicita spendita del nome, si configura una situazione assimilabile a quella propria del *falsus procurator*, con la conseguente inopponibilità del negozio nei confronti del soggetto falsamente rappresentato, fatta salva l'eventuale ratifica successiva da parte di quest'ultimo.

Sulla scorta dei principi suespressi e, accertata l'assenza della spendita del nome da parte del contraente al momento della stipulazione dell'accordo, il Tribunale ha escluso che il patto parasociale sottoscritto dal soggetto anche legale rappresentante della società avesse effetti nei confronti di quest'ultima e ha accolto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo.

\* \* \*

## Modifiche dei diritti particolari attribuiti a ciascun socio di S.r.l.



Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa, con sentenza del 27 maggio 2025, n. 2658, ha ribadito che, nelle S.r.l., la clausola statutaria che attribuisce aciascun socio il diritto di designare un amministratore integra un diritto particolare ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c., con la conseguenza che tale prerogativa non può essere modificata mediante una decisione adottata dall'assemblea a maggioranza assoluta.

Tale diritto, infatti, sebbene riconosciuto a tutti i soci, integra un diritto particolare e pertanto la sua modificazione richiede il consenso unanime di questi ultimi ai sensi dell'art. 2468, comma 4, c.c., salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo e salvo in ogni caso il diritto di recesso.

### La vicenda

La controversia trae origine dall'impugnazione di una decisione adottata mediante consultazione scritta dall'assemblea dei soci di una società a responsabilità limitata, con la quale veniva soppresso il consiglio di amministrazione e, contestualmente, nominato amministratore unico il socio di maggioranza.

Le società attrici – entrambe titolari di una partecipazione minoritaria – deducevano che la S.r.l. era stata costituita in attuazione di un accordo quadro tra tutti i soci, improntato alla gestione condivisa della società costituenda e alla

presenza, nel consiglio di amministrazione, di amministratori espressione di ciascun socio.

In coerenza con tale assetto, l'atto costitutivo prevedeva, da un lato, l'amministrazione della società esclusivamente mediante un consiglio di amministrazione composto da tre membri e, dall'altro, il diritto particolare di ciascun socio di designare un amministratore.

Sulla base di tali presupposti, le attrici deducevano plurime censure della decisione impugnata, tra cui l'annullabilità della stessa per contrarietà alla legge e all'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2479-ter, co. 1, c.c., in quanto assunta mediante consultazione scritta e con il solo voto favorevole del socio di maggioranza.

La società convenuta resisteva in giudizio eccependo la tardività dell'impugnazione, in quanto la stessa era stata proposta oltre 90 giorni dopo la sua assunzione.

### **La decisione**

Il Tribunale ha anzitutto respinto l'eccezione di tardività sollevata dalla società convenuta, chiarendo che il termine di impugnazione delle decisioni invalide ai sensi dell'art. 2479-ter c.c. decorre dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci.

In particolare, i Giudici hanno ricordato come tale termine prescinda dalla data di verbalizzazione e dall'eventuale iscrizione nel Registro delle Imprese e si applichi a tutte le decisioni dei soci, indipendentemente dalla modalità di adozione. Ciò in quanto la soluzione adottata dal legislatore valorizza la funzione di pubblicità interna dei libri sociali e il ruolo partecipativo del socio nella S.r.l..

Nel caso di specie, non essendo stata provata l'avvenuta trascrizione della decisione impugnata nel libro delle decisioni dei soci, l'impugnazione è

stata ritenuta dal giudice di prime cure tempestiva.

Nel merito, il Tribunale ha ritenuto fondati i motivi di annullabilità della delibera impugnata per contrarietà all'atto costitutivo. I Giudici, infatti, hanno valorizzato sia il tenore letterale della clausola dell'atto costitutivo che attribuiva a ciascun socio il diritto di designare un amministratore, sia il suo significato nel contesto del documento costitutivo, ritenendo che il verbo "designare" fosse da intendere come equivalente a "nominare", non rappresentando un mero potere di proposta.

In tal senso deponeva, secondo il Collegio, anche la previsione per cui la rinuncia del socio a tale diritto comportava la corrispondente riduzione del numero degli amministratori: elemento, questo, incompatibile con una lettura della clausola in termini di semplice facoltà di indicazione non vincolante.

Su tale presupposto, il Tribunale ha ricondotto tale diritto di designazione nell'ambito dei diritti particolari riguardanti l'amministrazione della società di cui all'art. 2468, comma 3, c.c., ribadendo che tali diritti possono essere attribuiti a tutti i soci.

Conseguentemente, una decisione assunta a maggioranza, ancorché formalmente diretta a modificare l'assetto dell'organo amministrativo, non può incidere su tali diritti senza il consenso unanime dei soci richiesto dall'art. 2468, comma 4, c.c., a meno che non sia previsto nell'atto costitutivo un quorum diverso e salvo in questo caso il diritto di recesso dei soci che non hanno acconsentito alla modifica.


Nel caso di specie, l'atto costitutivo della società prevedeva la modificabilità dei diritti particolari esclusivamente all'unanimità dei soci.

La soppressione del consiglio di amministrazione e la contestuale introduzione di un organo monocratico, pertanto, hanno determinato l'eliminazione della prerogativa spettante a ciascun socio di nominare un proprio amministratore, con conseguente annullabilità della decisione per contrarietà all'atto costitutivo.

Tutto ciò considerato, il Tribunale, pur riconoscendo la fondatezza dei motivi di annullabilità, ha dichiarato inammissibili le domande delle società attrici per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, essendo nel frattempo intervenuti lo scioglimento della società e la nomina di un liquidatore.

\* \* \*

### **Redazione del progetto di bilancio da parte dell'organo amministrativo in composizione collegiale**



Con ordinanza del 22 marzo 2024, n. 7874, la Corte di Cassazione ha precisato che l'art. 2475, comma 5, c.c. attribuisce in via esclusiva all'organo amministrativo di una S.r.l., collegialmente, l'obbligo di redigere il progetto di bilancio, anche qualora la società adotti il tipo di amministrazione disgiuntiva o congiuntiva.

Conseguentemente, non può qualificarsi abusivo il voto contrario espresso in assemblea dal socio anche amministratore, motivato dal fatto che il progetto di bilancio sia stato predisposto

esclusivamente dall'altro amministratore e non approvato da entrambi gli amministratori in sede collegiale.

### **La vicenda**

La controversia trae origine dalla mancata approvazione del bilancio di esercizio di una società a responsabilità limitata partecipata in misura paritaria da due soci, entrambi investiti anche della carica di amministratori, con adozione del tipo di amministrazione disgiuntiva.

Nel corso dell'assemblea della società, uno dei due soci esprimeva voto contrario rispetto alla proposta di approvazione del bilancio di esercizio, eccependo che il relativo progetto era stato predisposto unilateralmente dall'altro amministratore senza l'approvazione collegiale dello stesso da parte dell'organo amministrativo.

Quest'ultimo agiva quindi in giudizio, sostenendo che il voto contrario dell'altro socio fosse stato espresso in conflitto di interessi o, comunque, in violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto sociale, e chiedendo che fosse accertata l'invalidità della delibera negativa e dichiarata l'approvazione della proposta di bilancio illegittimamente respinta.

Il Tribunale di Bolzano accoglieva in parte la domanda attorea, annullando la delibera assembleare negativa, ritenendo che l'opposizione del socio dissenziente avesse carattere meramente strumentale e funzionale al perseguimento di un vantaggio personale nel più ampio contesto dei rapporti tra i due soci. La Corte d'Appello di Trento confermava l'impostazione del Tribunale di Bolzano.

Il socio amministratore che aveva espresso voto contrario in sede assembleare proponeva dunque ricorso per cassazione, adducendo quale motivo la non sussistenza dell'abuso per aver il socio

votato contrariamente all'approvazione del progetto di bilancio.

### **La decisione**

La Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, con cui il socio amministratore dissenziente censurava la sentenza emanata dalla Corte d'Appello di Trento. Muovendo dal dato normativo e da quello statutario, la Corte di Cassazione ha affermato che la redazione del progetto di bilancio spetta in ogni caso all'organo amministrativo nella sua forma collegiale.

Sul punto, la Suprema Corte ha richiamato l'art. 2475, comma 5, del codice civile, ai sensi del quale la redazione del progetto di bilancio è *"di competenza dell'organo amministrativo"* e l'art. 30 dello statuto della società, il quale recita che *"alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio"*.

La stessa ha inoltre rilevato che la *ratio* dell'art. 2475, comma 5, del codice civile è di attribuire

all'organo amministrativo, collegialmente, la competenza su atti cui il legislatore riconosce particolare rilievo, anche in considerazione delle connesse responsabilità.

La Suprema Corte ha quindi ritenuto non condivisibile la tesi del controricorrente secondo cui l'art. 2479, comma 1, del codice civile consentirebbe al singolo amministratore di sottoporre direttamente ai soci un progetto di bilancio da lui unilateralmente predisposto, sostituendosi di fatto all'organo amministrativo.

Alla luce di tali considerazioni, il voto contrario espresso dal socio amministratore dissenziente non poteva essere qualificato come abusivo poiché pretestuoso od ostruzionistico, ma costituiva una reazione legittima alla violazione della competenza dell'organo amministrativo.

La Corte di Cassazione, pertanto, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda di annullamento della delibera assembleare.

Per maggiori informazioni e approfondimenti

**Roberta Incorvaia**

*Partner e Responsabile Osservatorio Corporate M&A*

**Roberta.Incorvaia@MorriRossetti.it**

---

**Morri Rossetti & Franzosi**



**Osservatorio M&A**





OSSERVATORIO  
CORPORATE M&A  
*di Morri Rossetti & Franzosi*

Piazza Eleonora Duse, 2  
20122 Milano  
**MorriRossetti.it**

**Osservatorio-wealth.it**